

LE DISPOSIZIONI REGIONALI “EMERGENZIALI” IN TEMA DI ATTIVITÀ MOTORIA



ULTIMO AGGIORNAMENTO

11 MAGGIO 2020

ORE 24:00



**DOCUMENTO A CURA DI GIAN PAOLO BOSCARIOL,
COMPONENTE DEL COMITATO PARITETICO CAI – MIBACT**

Le disposizioni regionali “emergenziali” in tema di attività motoria nella Fase 2

(aggiornamento alle ore 24 dell'11 maggio 2020)

Il D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante le disposizioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel periodo 4 maggio-17 maggio 2020 (c.d. fase 2), all'articolo 1, comma 1, lettera a), consente gli **spostamenti** per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute **nel territorio regionale** (il precedente D.P.C.M. considerava solo il territorio comunale). La successiva lettera f), dopo aver vietato lo svolgimento di attività ludica o ricreativa, consente di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Dalla formulazione del testo non appare chiaro se l'attività escursionistica e alpinistica debba essere considerata attività sportiva o motoria e quindi definirne l'ambito di applicazione.

Tale chiarimento è stato richiesto, tra l'altro, anche nella lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri dal Presidente generale del CAI il 29 aprile 2020.

Anche la risposta degli uffici governativi alle FAQ sulla fase 2 (*È consentito fare attività motoria o sportiva?*) si è limitata, sostanzialmente a riportare quanto contenuto nel D.P.C.M.:

“L'attività sportiva e motoria all'aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l'attività sportiva e motoria all'aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.”

Nel frattempo sono intervenute diverse **ordinanze** dei Presidenti di Regione o Provincia Autonoma, che hanno formulato delle **“interpretazioni attuative”** del

D.P.C.M. per il territorio di propria competenza per il periodo considerato, **eventualmente anche in forma restrittiva** rispetto al contenuto del DPCM.

Alla domanda che si sono posti molti frequentatori della montagna se fosse possibile effettuare escursioni o scalate, o quanto meno passeggiare lungo un sentiero di montagna, i legislatori regionali non sempre hanno fornito le analoghe risposte:

- la Regione Sardegna ha limitato l'attività motoria a livello di territorio **comunale** (*originariamente tale limite era considerato anche dalla Liguria e dal Veneto*);
- il Lazio a livello **provinciale** (*originariamente anche Emilia Romagna e Liguria*);
- i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno convenuto che laddove nel DPCM 26 aprile 2020 si fa riferimento all'ambito territoriale regionale, quest'ultimo sia inteso come territorio della **Regione** Trentino-Alto Adige/Südtirol e non come territorio della singola Provincia autonoma: pertanto lo svolgimento individuale di attività sportiva o attività motoria all'aperto è consentito in tutto il territorio della Provincia e, più in generale, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
- le Regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna (*dal 7 maggio*) Friuli-Venezia Giulia, e Liguria (*dall'11 maggio*), Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto (*dal 3 maggio*) hanno richiamato l'applicazione delle disposizioni nell'ambito del territorio **regionale** nella disposizione stessa (Campania, pur disciplinando la materia non indica limitazioni interne al territorio regionale).

Calabria e Sicilia hanno disciplinato l'attività sportiva, ma non quella motoria, mentre la materia non risulta – **alla data dell'11 maggio 2020** – ancora specificamente definita dalle Regioni Umbria e Piemonte, nonché dal Molise che si limita a disciplinare gli spostamenti all'interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di pesca e di caccia e della raccolta del tartufo fresco. Per tutte tali regioni, pertanto, non essendoci disposizioni ulteriormente restrittive vale l'ambito regionale indicato dal D.P.C.M. e le regole dallo stesso indicate per le attività motorie all'aperto e per le attività sportive.

Una situazione *sui generis* riguarda la Lombardia, che solo il 7 maggio 2020 è intervenuta sulla materia (ordinanza n. 541), precisando che alcune attività sportive individuali (tra cui indica l'escursionismo, l'arrampicata sportiva e la mountain bike) “possono essere effettuate nell'ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi”, determinando una attività “comunale” per tali pratiche, fermo restando la possibilità di spostamento verso l'impianto o il centro sportivo se situato in altro comune della regione (tuttavia non appare chiaro come l'escursionismo possa essere praticato in tali impianti e centri).

Una ordinanza di analogo contenuto è stata emessa dalla Provincia di Trento in data 8 maggio 2020, ma nell'elencare le attività sportive ne autorizza la pratica

“anche” nell’ambito dei rispettivi impianti, centri e siti sportivi subordinatamente all’osservanza di specifiche misure a carico dei gestori, consentendola pertanto anche in forma autonoma al di fuori di tali luoghi.

Per quanto riguarda nello specifico l’attività escursionistica e alpinistica, l’Abruzzo consente gli allenamenti per attività sportive, tra cui ricomprende il trekking e l’arrampicata in falesia o esterno.

Specifiche disposizioni in tema di allenamenti di arrampicata delle guide alpine sono state previste dalla Valle d’Aosta, così come la P.A. di Trento consente l’attività di formazione e aggiornamento outdoor per le guide alpine e aspiranti guide.

Va infine ricordato che è nel potere del singolo sindaco emettere ordinanza con cui limitare o escludere determinate attività nel territorio di propria competenza.

Di seguito sono riportati i contenuti delle singole disposizioni regionali.

ABRUZZO

L’**Ordinanza n. 52 del 30 aprile 2020** reca “disposizioni in materia di disciplina dell’attività sportiva individuale”. Nello specifico, al punto 1, sono consentite “**all’interno della Regione** Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, **allenamenti** esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti **attività sportive: trekking, parapendio in singolo**, ciclismo, (bicycle e **mountain bike**), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia, sport motociclistico, go kart, **arrampicata in falesia o esterno** – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura”.

Si segnala, inoltre, che l’**ordinanza n. 57 del 6 maggio 2020** consente la caccia di selezione, le attività di raccolta di funghi, tartufi ed erbe e frutti spontanei, ma solo in ambito provinciale.

BASILICATA

L’articolo 1, comma 1, lettera d) dell’**Ordinanza 3 maggio 2020 n. 21**, consente “in ambito regionale, l’attività sportiva e motoria in luogo aperto, anche con bicicletta o altro mezzo, ivi compresa l’attività di pesca sportiva e dilettantistica, sia da terra che in acque interne o in mare, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro (*cd. “droplet”*) per le altre attività”.

CALABRIA

L'**Ordinanza 28 aprile 2020 n. 37** consente "gli spostamenti all'interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di **sport individuali**".

Con **Ordinanza n. 41 del 9 maggio 2020** si consente "l'**attività sportiva** anche all'interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all'aperto che consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all'utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l'utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti (punto 3).

Nel rispetto dell'art. 1, lett. f), del DPCM 26 aprile 2020 è consentito svolgere individualmente sul territorio regionale le attività di pesca sportiva e ricreativa sia da terra sia in acque interne sia in mare (secondo precise modalità) e quelle di allenamento e addestramento cani (punto 4).

E' altresì consentito - alle persone fisiche in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale -lo spostamento nell'ambito del territorio della Regione Calabria, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), a condizione che l'attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti (punto 6).

CAMPANIA

L'**Ordinanza 2 maggio 2020, n. 42** (di modifica dell'Ordinanza n. 41 del 1° maggio 2020), al punto 1.1. consente di "svolgere **attività motoria all'aperto**, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina, in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona - salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall'obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d'età e le persone con patologie non compatibili con l'uso della stessa".

Il successivo punto 1.2. consente "nella fascia oraria dalle **ore 6,00 alle ore 8,30, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico**, svolgere **attività sportiva** – ivi compresa **corsa, footing o jogging**- nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone".

Dopo che l'Ordinanza n. 44 del 4 maggio 2020 ha confermato quanto disposto dall'ordinanza n. 42, in data **8 maggio 2020** l'**Ordinanza n. 45** ha nuovamente definito l'**attività sportiva individuale** per il periodo 11-17 maggio, consentendo (punto 1.2) l'attività sportiva individuale:

- **dalle ore 5.30 alle ore 8.30** sui lungomari, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico, a meno che non siano destinati dai Comuni all'esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali;
- **senza limiti di orario** nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, ma con obbligo di interrompere l'attività in caso di presenza ovvero di afflusso di persone in misura tale da determinare rischi di assembramento.

E' fatto, in ogni caso, obbligo di rispetto della distanza minima di due metri da qualsiasi altra persona, tranne che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente e di uso della mascherina per le attività per le quali detto uso sia compatibile. Per le altre, è comunque fatto obbligo di portarla con se' e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.

Si segnala inoltre la risposta ad una **FAQ** in data 6 maggio 2020 se "la pratica del trekking è consentita soltanto all'interno della fascia oraria 6,00 – 8,30 oppure senza limiti di orario?"

Gli uffici preposti hanno precisato che "la pratica del trekking rientra tra le attività sportive. Pertanto ai sensi delle "allora" vigenti Ordinanze regionali detta pratica è consentita esclusivamente nella fascia oraria 6,00 – 8,30".

Dal contenuto "rigido" della risposta appare evidente che la possibilità di effettuare una escursione è limitata alle prime ore della mattinata.

Fortunatamente la possibilità di andare per monti e boschi è stata indicata da un'altra **FAQ** del 5 maggio 2020 in merito alla possibilità sul territorio regionale di cercare e raccogliere tartufi, funghi e frutti di bosco.

In questo caso, gli uffici hanno sottolineato che, "tenuto conto che l'attività di ricerca e raccolta del tartufo, funghi ed altri prodotti simili in campagna o nei boschi presenta tutte le caratteristiche dell'attività motoria all'aria aperta compatibile con le condizioni e modalità prescritte dalla citata ordinanza, si ritiene detta attività consentita, posto che l'ordinanza non distingue in merito alla finalità dell'attività motoria, ma esclusivamente attiene alla compatibilità o meno con le misure precauzionali previste a tutela della salute pubblica".

In sostanza, ai sensi delle Ordinanze nn. 42 e 44, si poteva fare un trekking (escursione in montagna) al massimo di solo due ore e mezza, ma si può girovagare tutto il giorno per monti alla ricerca di funghi e frutti di bosco !!

Con l'emanazione dell'ordinanza n. 45 dell'8 maggio 2020, che limita l'attività sportiva dalle ore 5.30 alle ore 8.30 sui lungomari, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico, ma non pone più limiti temporali all'attività nelle "altre aree pubbliche o aperte al pubblico", la possibilità di praticare pienamente l'escursionismo sembrerebbe ammessa.

EMILIA ROMAGNA

L'**Ordinanza n. 74 del 30 aprile 2020**, al punto 8, ha consentito "in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l'attività motoria e sportiva all'aperto come, a titolo di esempio, ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l'arco, equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività". Tuttavia per tali attività l'ordinanza n. 74 consentiva lo **spostamento** individuale solo in ambito provinciale.

L'ambito territoriale è stato esteso **a livello regionale** dall'**Ordinanza n. 75 del 6 maggio 2020** (con decorrenza dal 7 maggio 2020). L'ordinanza n. 75 ha inoltre precisato le modalità di svolgimento dell'attività sportiva all'interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all'aperto affinché consentano nello svolgimento dell'attività il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti, nonché l'accesso agli specchi d'acqua per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche individuali.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

L'**Ordinanza n. 12 del 3 maggio 2020**, al punto 15, "consente, in forma individuale o in coppia o con i componenti del nucleo familiare convivente, l'attività motoria e sportiva, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ciclismo, corsa, tiro con l'arco, equitazione, tennis, golf, vela e motociclismo, rispettando la distanza interpersonale minima di due metri prevista quando vi sia la possibilità di incontrare altre persone". Come precisato al punto 3, gli spostamenti per tutte le attività considerate dalla stessa ordinanza sono consentiti all'interno del **territorio regionale**.

LAZIO

L'**Ordinanza n. 38 del 2 maggio 2020**, al punto 4, lettera b), consente "a decorrere dal 6 maggio 2020, l'attività motoria e sportiva all'aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale

di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo **spostamento** individuale solo in **ambito provinciale**".

LIGURIA

Inizialmente l'**Ordinanza 26 aprile 2020, n. 22**, al punto 5, consente di "svolgere le seguenti attività motorie e all'aria aperta: corsa e utilizzo della bicicletta, esclusivamente in modalità individuale, nell'ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) o del municipio di residenza (o abituale domicilio) per quanto riguarda il territorio del comune di Genova; passeggiate a cavallo pesca sportiva dilettantistica nell'ambito del comune di residenza (o abituale domicilio)." Ai sensi del successivo punto 6 "è consentito svolgere passeggiate all'aria aperta in modo individuale o coinvolgendo residenti nella stessa abitazione nell'ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) o del municipio di residenza (o abituale domicilio) per quanto riguarda il territorio del comune di Genova.

Con la successiva **Ordinanza n. 25 del 3 maggio 2020** sono state fornite ulteriori disposizioni attuative del DPCM. In particolare il punto 7 consente di svolgere nell'ambito della provincia o Città Metropolitana di appartenenza, dalle ore 6 alle ore 22 e nel pieno rispetto del distanziamento sociale di metri 2, le attività motorie quali ad esempio:

- corsa, tiro con l'arco, utilizzo della bicicletta, **arrampicata sportiva, trekking, mountain bike**, tennis singolo, passeggiata a cavallo;
- attività sportive acquatiche individuali (ad esempio, wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo)

esclusivamente in modalità individuale (fatto salvo quanto espressamente riportato da D.P.C.M. per minori e persone non autosufficienti).

Il successivo punto 9 consente gli spostamenti con mezzo proprio all'interno del territorio della Provincia o Città metropolitana di appartenenza per raggiungere il luogo dove svolgere l'attività sportiva o l'attività motoria.

Con **ordinanza n. 28 del 10 maggio 2020** la Regione Liguria ha emanato una ulteriore "interpretazione attuativa" delle disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 per il periodo 11- 17 maggio 2020. In particolare, il punto 5 consente di svolgere nell'ambito della regione Liguria, esclusivamente in forma individuale (fatto salvo quanto espressamente riportato da DPCM per minori e persone non autosufficienti) e nel pieno rispetto del distanziamento sociale di metri 2 le attività motorie quali ad esempio: corsa, tiro con l'arco, tiro a volo, utilizzo della bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singolo, passeggiata a cavallo, e le attività sportive acquatiche individuali (ad esempio wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo). E' comunque vietato avvalersi di tutte le strutture

ad uso comune quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che devono restare chiusi.

Il punto 6 consente gli spostamenti con mezzo proprio all'**interno del territorio della Regione** Liguria per raggiungere il luogo dove svolgere l'attività sportiva o l'attività motoria, anche con coresidenti.

Il punto 7 consente, fra le attività motorie, dalle ore 6 alle 22, anche le uscite in barca, anche con più persone purché coresidenti

Il successivo punto 8 precisa che fra le attività motorie consentite in forma individuale rientrano anche l'utilizzo della moto nell'ambito di attività motoria e sportiva individuale, anche fuoristrada (enduro, trial, motorally, motocross, moto turismo) purché nel pieno rispetto, oltre che della normativa ordinaria vigente per lo svolgimento di tali attività sportive e motorie, delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale, così come dettate dai DPCM governativi e dalle Ordinanze regionali.

Infine il punto 11 consente di svolgere sul territorio della Regione Liguria, anche con i coresidenti e con l'obbligo di rientro alla propria abitazione in giornata, le attività di pesca sportiva e ricreativa sia in acque interne che in mare, di controllo della fauna selvatica e di prelievo venatorio di selezione degli ungulati, di raccolta funghi e di tartufi nel rispetto delle singole normative regionali.

LOMBARDIA

Nell'Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 non risultano specifiche disposizioni in materia. Si precisa soltanto che "per coloro che svolgono **attività motoria intensa** non è obbligatorio l'uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l'attività fisica intensa, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale".

Con l'**Ordinanza n. 541 del 7 maggio 2020**, all'articolo 1, comma 1, si stabilisce che, per il periodo 8-17 maggio 2020, "le attività sportive individuali all'aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con l'arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, **escursionismo**, **arrampicata sportiva**, ciclismo, **mountain-bike**, automobilismo, motociclismo, go-kart) possono essere consentite nell'ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, subordinatamente all'osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente articolo. I successivi commi riguardano gli obblighi in capo ai gestori degli impianti e centri sportivi.

Al riguardo, si osserva che non appare chiaro come l'escursionismo possa essere praticato in un impianto sportivo, centro o sito sportivo.

MARCHE

Con **decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 142 del 30 aprile 2020**, corretto dal **decreto** in pari data **n. 143**, all'articolo 2 si stabilisce che "é consentito lo spostamento individuale per **attività motoria** e attività all'aria aperta, anche con bicicletta, unità da diporto o altro mezzo, in tutto il territorio **regionale**, con divieto di assembramenti e con l'obbligo di rispetto della distanza di due metri dalle persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori o non autosufficienti utilizzando mascherine e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante. In generale sono consentite le attività motorie sportive svolte in maniera individuale sempre nel rispetto delle norme di precauzione del distanziamento sociale e dell'utilizzo dei DPI per quanto applicabili".

E' successivamente intervenuto il **decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 147 del 6 maggio 2020**, che consente "**all'interno della Regione Marche**, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti **attività sportive**: **trekking**, ciclismo (bicicletta o **mountain bike**), bocce individuale, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, *windsurf*, barca a vela con un solo velista a bordo, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici individuali, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e *badminton* singolo, tiro con l'arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, *english traing sport*, tiro a palla, tiro con l'arco da caccia, *field target*), motociclismo, go kart, aviazione generale e aviazione sportiva individuale, **arrampicata in falesia o esterno** – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l'arrampicatore ed il compagno di sicura – e comunque è consentita ogni altra attività sportiva o motoria svolta in forma individuale.

MOLISE

L'**Ordinanza n. 25 del 2 maggio 2020** considera soltanto "lo spostamento all'interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di pesca e di caccia (ivi compresa l'attività di addestramento dei cani) e il loro espletamento, oltre che nel pieno rispetto delle norme contenute nel DPCM del 26 aprile 2020 e di tutte le disposizioni legislative e provvedimentali che ne regolano la disciplina, indicandone specifiche condizioni. Con Ordinanza n. 28 del 6 maggio sono state definite le modalità di spostamento, all'interno del territorio regionale, per lo svolgimento delle attività di raccolta del tartufo fresco.

PIEMONTE

Nell'**Ordinanza n. 50 del 2 maggio 2020** non risultano specifiche disposizioni in materia.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

L'**Ordinanza n. 24 del 2 maggio 2020** al punto 8) precisa che “non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere attività sportiva, tra cui rientra la pesca sportiva, e attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno tre metri. Rientrano nell’attività motoria consentita, oltre alle **passeggiate**, anche il **jogging (passeggio in forma di corsa a passo lento)** e l’uso della bicicletta. Sono in ogni caso da rispettare le distanze interpersonali di sicurezza ed è necessario coprirsi naso e bocca in vicinanza di altre persone.

Ferme restando le disposizioni relative agli spostamenti delle persone e all’esercizio di attività motoria, si precisa che è da intendersi consentito ai genitori camminare con i propri figli minori, in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto. Sono comunque da evitare i contatti con altre persone o altri nuclei familiari.

La **legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4**, recante “*Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività*”, all’articolo 1, comma 8, dispone che “l’attività sportiva e l’attività motoria sono svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure di cui all’allegato A”. Il richiamato Allegato, al punto II. F - Misure specifiche per attività sportive – precisa che “sono considerate come attività sportive ammesse ai sensi dell’articolo 1, comma 8, tutte le attività all’aperto che non assumono la forma di sport di squadra. Nelle attività sportive e nelle attività motorie deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di tre metri, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Quando vi sia la possibilità concreta di incontrare altre persone e non si possa mantenere la distanza interpersonale di tre metri è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie”.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'**Ordinanza 2 maggio 2020** stabilisce che:

a) “dal giorno 4 maggio 2020 e fino al giorno 17 maggio 2020 compreso, sia consentito lo svolgimento individuale di attività sportiva o attività motoria all’aperto (compresi passeggiate, corsa a piedi, uso della bicicletta e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) in tutto il territorio della Provincia e, più in generale, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per

ogni altra attività. L'attività sportiva in forma individuale, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio, è autorizzata presso i circoli, le società e le associazioni sportive siti sul territorio provinciale, purché in luoghi aperti. Si possono raggiungere i predetti circoli, società e le associazioni sportive solo a piedi o in bicicletta partendo dall'abitazione o dal luogo di lavoro.

b) l'attività sportiva o motoria possa essere svolta con accompagnatore nel caso di persone non completamente autosufficienti e per i minori;

c) nello svolgimento dell'attività sportiva o motoria, i minori possano essere accompagnati anche da entrambi i genitori o da congiunti facenti parte dello stesso nucleo familiare, sempre nel rispetto della distanza di un metro da ogni altra persona non facente parte del nucleo familiare o di due metri, nel caso di svolgimento di attività sportiva;

d) nello svolgimento dell'attività motoria (intesa come passeggiata/camminata, anche nell'abito degli spostamenti consentiti per andare a fare la spesa, andare al lavoro, andare presso qualsiasi esercizio/attività aperto ecc.) sia obbligatorio indossare la mascherina una volta fuori dalla abitazione o luogo di lavoro, mentre nello svolgimento dell'attività sportiva (intesa come corsa a piedi, uso della bicicletta, caccia, pesca e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) sia necessario portare con sé una mascherina da indossare nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone, sempre comunque in entrambi i casi assicurando il rispetto delle distanze individuate dalla lettera a). Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

e) salvo quanto previsto dalla lettera a) per il raggiungimento dei circoli, delle società e le associazioni sportive, l'attività sportiva o motoria deve aver inizio partendo dalla abitazione o dal luogo di lavoro, non essendo consentito l'uso di mezzo pubblico o privato per raggiungere il punto da cui si intende iniziare l'attività sportiva o motoria”.

Inoltre alla lettera pp) dispone che “dal giorno 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 è consentita l'attività di formazione e aggiornamento outdoor per le guide alpine e aspiranti guide alpine iscritti ai corsi di formazione o aggiornamento organizzati dal collegio provinciale delle guide alpine ai sensi della L.P. 20/1993, nel rispetto delle norme di sicurezza finalizzate al contrasto e al contenimento delle diffusione del virus COVID – 19”.

In data **8 maggio 2020** è stata emessa una ordinanza recante nuove disposizioni sugli spostamenti individuali. Con essa (lettera a) è consentito lo svolgimento individuale di attività sportiva o attività motoria all'aperto (compresi passeggiate,

corsa a piedi, uso della bicicletta e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) in tutto il territorio della Provincia e, più in generale, della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Inoltre nello svolgimento dell'attività motoria (...) è obbligatorio indossare la mascherina una volta fuori dall'abitazione o dal luogo di lavoro, mentre nello svolgimento dell'attività sportiva (...) è necessario portare con sé una mascherina da indossare nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone, sempre comunque in entrambi i casi assicurando il rispetto della distanza interpersonale. La successiva lettera c) consente la pratica di alcune attività sportive (indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra cui escursionismo, arrampicata sportiva e mountain bike) **“anche”** nell'ambito dei rispettivi impianti, centri e siti sportivi subordinatamente all'osservanza di specifiche misure a carico dei gestori.

Inoltre, la successiva lettera d), al fine di svolgere attività sportiva o motoria all'aperto, consente lo spostamento anche con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per tale attività.

PUGLIA

Nell'Ordinanza “di carattere generale” del 28 aprile 2020, n. 214 non risultano specifiche disposizioni in materia.

Con l'**Ordinanza n. 221 del 6 maggio**, all'articolo 3, si dispone che “con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, nel rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, è consentito sul territorio regionale lo svolgimento di tutti gli **sport amatoriali e individuali all'aria aperta** (come ad esempio: golf, atletica, corsa, ciclismo, vela, pattinaggio, tennis, canoa, canottaggio, equitazione, surf, windsurf e kitesurf, automobilismo, motociclismo, go-kart, tiro con l'arco, tiro a segno e simili), da praticare in forma individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”. L'Ordinanza definisce inoltre le regole necessarie per le attività sportive di natura amatoriale che i centri o i circoli sportivi devono garantire.

Da ultimo, l'**Ordinanza 8 maggio 2020, n. 227** consente lo spostamento nell'ambito del territorio della Regione Puglia, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi).

SARDEGNA

L'articolo 5 dell'**Ordinanza 2 maggio 2020, n. 20** consente “nel **territorio del proprio comune** di residenza, domicilio e/o dimora abituale, di svolgere individualmente attività motoria all'aria aperta, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri. È

altresì consentito, per i soggetti minori o diversamente abili, che tali attività siano svolte con un accompagnatore, preferibilmente convivente, al quale non si applicano gli obblighi di distanziamento personale nella misura strettamente indispensabile al supporto necessario all'accompagnato. In ogni caso, gli accompagnatori hanno l'obbligo di indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine)".

SICILIA

L'**Ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020** non tratta dell'attività motoria, ma all'articolo 8 consente "consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. La successiva **circolare del 3 maggio 2020** ha precisato che "l'attività sportiva deve essere svolta esclusivamente in forma individuale e non ammette - né prevede - alcun contatto fisico, restando escluse tutte le discipline di squadra. Al ricorrere delle suddette condizioni, è quindi ammessa - sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo con riferimento a quanto già previsto dall'art. 8 dell'Ordinanza n. 18 - la pratica delle seguenti attività sportive: corsa; sport con racchetta (tennis, padel e tennistavolo), da svolgersi esclusivamente in forma singolare e in luoghi aperti; ginnastica individuale; uso di qualsiasi bicicletta, anche mountain bike; motocross; uso dei pattini o simili; pesca subacquea, apnea, diving e nuoto in acque libere, purché esercitati nel sito più vicino alla propria abitazione. E' altresì ammessa la pratica di qualsiasi sport, esclusivamente e rigorosamente in forma individuale, che contempli l'utilizzo di un attrezzo (es. windsurf, kitesurf, surfboard, etc.)".

TOSCANA

Ai sensi del punto 4 dell'**ordinanza 3 maggio 2020, n. 50** "è consentito svolgere le **attività sportive** in forma strettamente individuale, **sul territorio regionale**, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l'obbligo del rientro in giornata presso l'abitazione abituale. E' possibile l'accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L'attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri;

Il successivo punto 5 consente di "svolgere, individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione, **attività motoria**, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non

completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale”.

L’ordinanza n. 50 del 3 maggio ha soppresso l’**ordinanza n. 46 del 29 aprile 2020** in materia di attività motoria (in ambito comunale), che a sua volta ha revocato la precedente ordinanza n. 45 in pari data (peraltro non pubblicata sulla BURT).

UMBRIA

Non risultano specifiche disposizioni in materia.

VALLE D’AOSTA

L’**Ordinanza 3 maggio 2020, n. 192** consente di ”svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori e le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria all’aperto, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per le altre attività. Rientrano nell’attività sportiva gli allenamenti individuali all’aperto di ogni disciplina, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la corsa, la camminata, la bicicletta e la pesca. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra. È consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dal territorio regionale.

Sono consentiti gli allenamenti, anche di coppia per ragioni di sicurezza e nel rispetto delle distanze interpersonali, di arrampicata delle Guide alpine la cui professione è disciplinata dalla l.r. 7/1997, iscritte al relativo Albo professionale e munite del tesserino di riconoscimento di cui all’art. 8 della l.r. 7/1997, in ragione della necessità di un preparazione atletica e tecnica funzionale alla sicurezza in montagna”.

VENETO

La materia è stata oggetto di un susseguirsi di ordinanze:

Dopo che l’**Ordinanza 27 aprile 2020, n. 43** limitava l’attività motoria al territorio comunale, l’**Ordinanza 3 maggio 2020, n. 44** l’ha estesa ai “limiti del territorio regionale (“superando di fatto” quanto disposto al punto 1 dell’ordinanza n. 43, pur non abrogandolo formalmente).

In data **4 maggio 2020** è intervenuta l’**Ordinanza n. 46** che, al punto 4 consente “lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo familiare di **attività sportiva o motoria** quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco e a segno, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, l’attività remiera, il motociclismo, **arrampicata sportiva, scialpinismo**, attività sportive acquatiche, wind surf, attività subacquee, ecc.. Per ulteriori

esemplificazioni e precisazioni si rinvia ai chiarimenti eventualmente pubblicati nel sito della Regione.

Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale.

L'attività è ammessa anche con spostamento e svolgimento della stessa in coppia, nel rispetto delle norme di protezione personale, o con i conviventi.

È consentita l'attività motoria collegata all'accompagnamento di animali all'aperto".

Formalmente, l'Ordinanza n. 46 del 4 maggio 2020 provvede a sostituire integralmente l'ordinanza n. 44 del 3 maggio 2020.

Al riguardo l'autore osserva che la norma, indicando a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune attività, rinvia "per ulteriori esemplificazioni e precisazioni ai chiarimenti eventualmente pubblicati nel sito della Regione" (le c.d. FAQ) che, pertanto, assumono per il legislatore veneto la forza di fonte del diritto, pur non avendo forza di legge in quanto non pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

A titolo di esempio, nel sito della Regione Veneto è presente una FAQ in tema di "motociclismo" (attività sportiva o motoria indicata nell'Ordinanza n. 46): si può correre in moto per turismo?

La risposta è stata negativa: il Dpcm non ammette lo spostamento per turismo né in moto né in auto né con nessun altro mezzo di locomozione pubblico o privato. La moto si può usare, oltretutto per lavoro e per salute (accesso a strutture ospedaliere per urgenze), per svolgere uno spostamento di necessità (es. spesa, acquisto giornale, tabacchi), per portarsi nel luogo in cui si ritiene necessario svolgere attività motoria o sportiva o, infine, come riconosciuto dall'ordinanza n. 46 come pratica essa stessa sportiva in circuiti o percorsi implicanti esercizio sportivo motoristico".